

**Recensione a R. Fattibene, *Povert  e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 1-330**

ANTONIO TAURELLI\*

---

Maggiori informazioni disponibili all'indirizzo:

<https://www.editorialescientifica.com/shop/curatori/fattibene-r/povert%C3%A0-e-costituzione-detail.html>.

**Data della pubblicazione sul sito:** 16 marzo 2023

**Suggerimento di citazione**

A. TAURELLI, *Recensione a R. Fattibene, Povert  e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 1-330*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2023. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Allievo del Corso di PhD in Diritto nella Scuola superiore di studi universitari e perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa. Indirizzo mail: [antonio.taurelli@santannapisa.it](mailto:antonio.taurelli@santannapisa.it).

Se il contratto sociale nasce con l'obiettivo di una maggiore sicurezza, non deve sorprendere che una aggiornata teoria del contrattualismo si ponga primariamente il problema della sicurezza economica. D'altra parte, non è difficile leggere un parallelismo osservando i punti in comune tra lo stato di natura tradizionalmente inteso e un libero mercato senza regole in cui la povertà corrisponde alla morte civile. Nel recente volume *Povertà e Costituzione*, Rosanna Fattibene si cimenta in una articolata ricostruzione del concetto di povertà rintracciabile, con qualche accorgimento, tra le righe del dettato costituzionale. L'argomento rappresenta una delle trame più rilevanti dell'ordito costituzionale e dischiude una prospettiva d'indagine decisamente frontale sull'edificio ordinamentale. Ciò non stupisce se riflettiamo sulla funzione ordinatrice di una Carta fondativa e sulla povertà in quanto fattore di disordine, altamente disgregante, capace di contaminare i tessuti connettivi di una comunità.

L'opera muove da una apparente incongruenza rappresentata dall'assenza del lemma «povertà» in Costituzione, assenza di per sé clamorosa se si pensa alla temperie politico-culturale in cui si colloca la gestazione della Carta. Concepita in un contesto in cui l'ubiqua miseria post-bellica è la radice di ogni problema sociale, l'assenza del tema, se fosse tale, rappresenterebbe una inspiegabile rimozione collettiva.

Ben più realistica e fondata è la tesi che vuole il tema della povertà imperante nel tessuto della Costituzione. Adottando quest'ultima prospettiva, l'autrice sostiene che la non menzione della parola «povertà» sia da considerarsi una scelta coerente e felice: non tanto perché la si nota di più se non c'è, per usare una nota citazione, ma perché parlare apertamente di povertà avrebbe significato stilizzarla riconducendo tutte le attenzioni al piano della mera privazione materiale ove invece, come dimostra il saggio, la voce povertà racchiude un catalogo sesquipedale di temi, problemi e condizioni che, a vario titolo, intaccano la persona e la sua possibilità di autocostruzione.

L'opera in commento intende «interrog[re] la Costituzione» per individuare le norme che rimandano al concetto di povertà e, con più rilevanza, quale idea di povertà, tra le tante possibili, trovi dimora nell'alveo costituzionale. Il volume parte da una breve ma puntuale premessa storica, fornendo un prospetto sinottico del fenomeno povertà, il quale progressivamente da “vizio morale individuale” diviene, solo nel 1800, un “male sociale” e dunque una questione politico-legislativa. Nella Germania di Bismark inizia ad istituzionalizzarsi il concetto di assicurazione sociale. A seguire si evidenzia, tra l'altro, come la gestione politica del fenomeno povertà sia un ambito tanto decisivo da costituire un tratto genetico del modello statale. In primo luogo, viene rimarcato come lo Stato liberale fu caratterizzato da un sostanziale disinteresse verso la povertà, sul presupposto ideologico, poi rivelatosi fallace, che l'incremento economico e l'affermazione dell'economia di mercato avrebbe arginato automaticamente la miseria. Il punto

di svolta è rappresentato, poi, dall'emergere del proletariato industriale e, con esso, di una coscienza di classe. Da questo momento in poi la povertà si fa cultura, i poveri diventano un soggetto collettivo della Storia ed iniziano quelle rivendicazioni che porteranno alla configurazione di una beneficenza legale, forma primigenia delle moderne reti di protezione sociale. Tra Ottocento e Novecento, dunque, in Italia si assiste alla lenta ma progressiva trasformazione che porta lo Stato liberale a tramutarsi in Stato sociale o Welfare-State, come si sarebbe poi chiamato a partire dalla seconda metà del Novecento col britannico Piano Beveridge del 1942. Lo Stato sociale è uno stato interventista, che non si astiene dall'incidere sulla dimensione economica e che fa del contrasto alle disuguaglianze la sua dimensione più essenziale. Un tale assetto si afferma a partire dal 1929 e si espande sotto il Fascismo, sia pure in un'ottica strumentale e preordinata al controllo. Sarà poi con la Costituzione che lo Stato sociale troverà delle fondamenta normative solide e la lotta alla povertà assumerà non più le vesti di una strategia di sorveglianza ma quelle più alte di una missione umanistica, forse la principale della Repubblica.

Per comprendere cosa sia la povertà e quali caratteristiche le sono proprie, vale la pena torcere lo sguardo solo un attimo dal bel sentiero tratteggiato dall'Autrice per fare riferimento a un altro celeberrimo saggio sulla disuguaglianza che tutti abbiamo letto sotto le mentite spoglie di una favola per l'infanzia: *Le avventure di Pinocchio* di Carlo Collodi. In un passaggio particolarmente evocativo del racconto, Pinocchio, a chi gli chiede che lavoro faccia il padre, risponde: «il povero». Sotto l'apparente ingenuità di un linguaggio per educandi si celano snodi centrali e profondi del concetto di povertà. Pinocchio dice che “essere povero” è il mestiere del padre e con ciò Collodi vuole dirci che la povertà è una condizione talmente penetrante, oserei dire totalizzante, da divenire un tratto identitario e antropologico della persona. E ancora, il racconto fa evincere come la ristrettezza economia sia per lo più ancestrale, trasmissibile di generazione in generazione, ed è questa la chiave di quell'ingiustizia sociale che siamo soliti ricollegare al concetto di disuguaglianza. Ma l'insegnamento più importante che si trae dalla biografia del burattino è, in definitiva, che la povertà non è solo la mancanza di denaro ma spesso una combinazione particolare tra più situazioni di disuguaglianza, quasi sempre collegate alla penuria economia. Pinocchio è un bambino povero e di legno ed è questa concomitanza a dare una traiettoria fantasmagorica e rocambolesca al suo destino. Non è difficile immaginare che, se Geppetto fosse stato un ozioso esponente della classe abbiente con l'hobby per l'intaglio, la “legnosità” del protagonista sarebbe stata superata e la sua parabola mirabolante sarebbe stata affatto diversa.

Questa idea della povertà come condizione multiforme, composita, spesso esito della coincidenza di più elementi di fragilità, si ritrova nella Costituzione che, su questo crinale, manifesta una consapevolezza avveniristica per essere una Carta

quasi ottuagenaria. Il *novum* rappresentato dalla Carta nell'approccio alla povertà consiste nella individuazione concreta e differenziata delle situazioni individuali di svantaggio. In questo modo i costituenti hanno delineato un'idea puntiforme di povertà, che va ricostruita tracciando una linea di collegamento tra i tanti riferimenti presenti che connotano situazioni di disuguaglianza. Come osserva Fattibene, la povertà nella Costituzione è il filo conduttore di diverse possibilità situazionali la cui presenza influisce, negandola, sulla dignità sociale e lo sviluppo della persona.

Il saggio sottolinea come il termine povertà sia polisemico e multidimensionale tanto da doversi inquadrare sia seguendo una interpretazione materialistica sia in una proiezione più esistenziale. Interessante, in nota, è il riferimento alla cultura ebraica in cui il vocabolo «povertà» esprime, nell'etimo, il concetto di «piegarsi» o di «essere piegato», sfumatura questa che sembra condensare uno degli elementi più propri della povertà, riconducendola al perimetro del bisogno e della libertà.

La Costituzione, all'art. 3, si pone come obiettivo la piena fruizione, da parte del cittadino, dei diritti e delle libertà garantitegli dalla Carta stessa. Una tale preoccupazione, cifra distintiva di uno Stato sociale, consente di ricavare, deduttivamente, che povertà sia da intendere come condizione di chi, a fronte di un formale riconoscimento dei diritti, si trova a essere impossibilitato a goderne, in quanto non in grado di esercitarli o di attivarli. Il passaggio dallo Stato liberale a quello sociale è tutto racchiuso in questo ulteriore compito istituzionale: si va dal riconoscimento della parità dei diritti e dell'uguaglianza alla garanzia, posta dallo Stato, del loro effettivo esercizio a costo di un intervento riequilibratorio. L'autrice riscontra come l'eguaglianza dell'art. 3 comma 2 Cost. si approssimi molto al concetto di *uguaglianza delle capacità*, meglio conosciuto come *capability approach*. Si tratta della teoria elaborata negli anni Ottanta dall'economista e premio Nobel Amartya Sen, secondo la quale la povertà non è tanto l'impossibilità di soddisfare i propri bisogni materiali attraverso l'acquisizione di merci essenziali ma la impossibilità di scegliere vite alternative o di sviluppare a pieno le proprie capacità. Per gli anni in cui fu scritta la Costituzione, è un paradigma di uguaglianza futuristico, che si distanzia sia dall'idea di John Rawls di uguaglianza di risorse, sia dall'idea di eguaglianza delle opportunità di Richard Arneson.

Del resto, lo scopo del progetto costituzionale non è la mera sussistenza dei cittadini ma la conquista della piena autodeterminazione della persona per cui si rende necessario quel "lavoro" a carico della Repubblica di rimozione degli ostacoli frapposti tra cittadini e il loro pieno sviluppo. In quest'ottica, si affermano i cosiddetti diritti sociali che rappresentano l'architrate e il paradigma di una Repubblica militante che vede nel contrasto alle deprivazioni una delle sue ragioni d'essere, se non la principale. Riprendendo la voce del digesto, i diritti sociali vengono definiti nel saggio come diritti «pretensivi» e «funzionalmente redistributivi». Essi, difatti, non si esauriscono in una sfera di libertà, tantomeno

nella pretesa di un comportamento negativo dello Stato, ma al contrario, richiedono un intervento attivo e giustificano un'aspettativa del cittadino nel senso indicato. Da notare che, sebbene si parli in Costituzione di «ostacoli di ordine economico», di «non abbienti», di «privi di mezzi», la prospettiva è, chiaramente, anche quella di rimuovere quelle barriere non materiali che pure rappresentano uno scoglio imponente per lo sviluppo delle persone. Da questo punto di vista, il testo richiama una significativa giurisprudenza costituzionale che facendo buon governo dell'idea di povertà estensiva, la usa per sbrogliare questioni connesse alle più diverse condizioni di disuguaglianza. Si tratta di una ulteriore validazione della tesi per cui «povertà», come concetto costituzionale, deve intendersi come presenza aggregata di fattori di debolezza contigui e connessi al mero bilancio economico.

Nella lettura che ne dà l'autrice, la Costituzione nell'ingaggiare una battaglia contro la vita grama non ha predisposto unicamente il principio di uguaglianza sostanziale e il ventaglio dei diritti sociali ma ha, più significativamente, tessuto una vera e propria «trama assiologica» permettendo al cittadino di essere parte attiva nella propria edificazione e nella costruzione della Repubblica: questa trama è costituita da altri concetti portanti come la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione, il principio personalista e la libertà. Per le considerazioni fin qui svolge, si fanno più chiare le ragioni per le quali non venga mai esplicitato il lemma «povertà». D'altronde, per evocare un concetto non sempre è necessario definirlo o citarlo, talora è più opportuno connotarlo. I costituenti, optando per questa seconda via sono riusciti a sfuggire all'obsolescenza tipica delle definizioni, sottraendo la povertà a una visione troppo minimalista che ne avrebbe ridotto la pregnanza e, con essa, la portata. In questa scelta, per di più, si manifesta quel carattere aperto e progressivo della Costituzione, *open texture*, per dirla con Roberto Bin, capace di attrarre dentro di sé nuovi interessi o nuove declinazioni di quelli menzionati.

Tornando alla colonna argomentativa del saggio, che trova una sua precisa rispondenza nell'indice, sarebbero due i percorsi tracciati in Costituzione per contrastare la povertà: uno è costituito dalle norme che contemplano situazioni di bisogno, il secondo è il principio di eguaglianza sostanziale. Partendo dalle norme di protezione dalla povertà, il volume dedica particolare risalto al combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 36. L'art. 4 sancisce, infatti, il diritto al lavoro prospettando come scenario legalmente auspicato quello della piena occupazione dei cittadini. L'art. 36 comma 1 assicura che il lavoro sia il volano di emancipazione, atteso che il lavoratore deve vedersi riconosciuta una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Una tale lettura, in realtà, deve fare i conti con una cronaca molto dissimile dai pronostici costituenti, che evidenzia, per converso, come buona parte dei nuovi poveri siano

proprio i lavoratori, ma ciò non toglie che il lavoro sia plausibilmente e potenzialmente uno strumento fondamentale di liberazione dai bisogni. Del resto, il peso determinante del lavoro quale mezzo di contrasto alla povertà sussiste sia nella lettura forte del diritto al lavoro, in chiave socialista, sia nella lettura più cauta che vede nella proclamazione di questo diritto più propriamente una raccomandazione in materia di politica occupazionale. Non è secondario, inoltre, notare che il lavoro come delineato in Costituzione collimi perfettamente con l'idea di povertà avallata nel saggio, in quanto esso non contrasta solo la povertà intesa in senso materiale, ma è in grado di permeare i meandri della soggettività configurandosi quale veicolo di senso ed elemento di connessione tra il fine esistenziale e il fine sociale racchiusi nel cittadino. Da questo punto di vista, andando anche un po' oltre il saggio in commento, la nostra Costituzione è intelaiata su presupposti marcatamente anti-nichilisti, svelati in questa promozione del lavoro come orizzonte di significato.

Tornando alle strategie di contrasto alla povertà, in un'ottica di inedita effettività, oltre al diritto al lavoro, il Costituente contempla, come anticipato, una ricca elencazione di diritti sociali, un arcipelago, per dirla con Baldassare, di atolli sparsi qua e là nella geografia della Carta. Il saggio sottolinea come tali diritti, a differenza degli altri, non sono diritti di tutti come, per esempio, lo sono i diritti civili. I diritti sociali sono diritti mirati e selettivi, diritti partigiani, fruibili solo da chi viene espressamente individuato: si tratta dei diritti degli esclusi, dei discriminati, dei sotto-protetti, dei disgraziati, degli umili. A questa ricerca va, per altro, riconosciuto il merito di setacciare la Carta per individuarli uno ad uno, offrendoci così un prezioso identikit di chi sono i poveri per la Costituzione. Si tratta dei "non abbienti" dell'art 24 che devono comunque potersi difendere, dei figli nati fuori dal matrimonio dell'art. 30, dei componenti delle famiglie numerose dell'art. 31, degli indigenti dell'art. 32, ai quali deve poter essere garantito l'accesso alle cure, dei capaci e meritevoli senza mezzi che pure devono poter accedere ai gradi più alti di istruzione secondo l'art. 34, e ancora gli inabili al lavoro dell'art. 38 e così via. Il saggio fa affiorare un affresco preciso di quel Quarto Stato moderno che non è più assimilabile ai braccianti in marcia immortalati iconicamente da Giuseppe Pellizza da Volpedo. Oggi, stando alla lente della Costituzione, è un gruppo ben più eterogeneo e meno riconoscibile quello in cui si annida il rischio della povertà, che ricomprende, spesso, anche le fila di quella borghesia che un tempo era il fortino della sicurezza sociale.

Infine, oltre al lavoro e ai diritti sociali, il saggio intravede una seconda strategia costituzionale di contrasto alla povertà insita nel principio di uguaglianza sostanziale e in quello, correlato, della pari dignità sociale.

Mentre altri ordinamenti - vengono citati il Portogallo e la Germania - devono ricavare il fondamento valoriale del contrasto alla povertà dal principio di dignità umana, per quanto riguarda l'Italia, il fondamento costituzionale si rinviene

esplicitamente nell'art. 3, secondo comma. L'art. 3 comma 2, infatti, ha l'effetto di autorizzare, quale norma di scopo, i poteri pubblici a adottare ulteriori strumenti legislativi volti a ridurre le disuguaglianze, chiarendo dunque come i diritti sociali di base legislativa siano, di fatto, un elenco aperto e suscettibile di aggiornamento. Lo scopo duplice dell'articolo 3, come è noto, da un lato è il pieno sviluppo della persona umana, dall'altro è l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Un duplice binomio - persona umana, pieno sviluppo e lavoratore, partecipazione - che, ammonisce subito l'autrice, non deve trarre in inganno. L'idea dei costituenti è quella di interventi unitari, giacché il fine unico è lo sviluppo della persona umana. L'articolo 3, inoltre, ha anche una portata politica di non poco momento trattandosi di una saldatura legislativa dei due maggiori pensieri politici del dopoguerra, quello socialista e quello cattolico. Del resto, in questa norma, più che altrove, si comprende il senso profondo di una Repubblica fondata sul lavoro, concetto che rimarrebbe indefinito sulla base del solo scrutinio dell'art. 1. L'autrice pone poi l'accento sulla pari dignità sociale dell'art. 3 primo comma, che rappresenta l'elemento comune al principio di uguaglianza sostanziale e a quello di uguaglianza formale. La dignità sociale, precisa Fattibene, non solo è staticamente pari davanti alla legge, ma deve anche essere costantemente mantenuta tale nel mentre la Repubblica «lavora» a rimuovere gli ostacoli. La pari dignità sociale rappresenta, dunque, anche la «modalità» attraverso la quale l'eguaglianza sostanziale deve essere perseguita dai pubblici poteri. Ciò per dire che il legislatore non può assumere rimedi allo stato di indigenza che ammettano condizioni stringenti o umilianti. Il cittadino in difficoltà non dovrebbe trovarsi mai nell'esigenza di accettare condizioni di accesso al beneficio non rispettose delle sue concezioni di vita, in quanto si sostituirebbe il bisogno economico con una necessità legale distorcendo il senso ultimo di questi articoli che rimane affrancarsi dai bisogni, di qualsiasi natura essi siano. Pertanto, gli istituti che traggono il proprio scopo da questi articoli della Costituzione dovrebbero sempre rappresentarsi la primazia dell'autodeterminazione che si traduce nella libertà di declinare offerte di lavoro effettivamente non congrue.

Il terzo capitolo, infine, getta uno sguardo oltre la Costituzione, e offre una disamina del livello legislativo con l'intento di indagare come abbia preso forma il progetto costituzionale per mano del legislatore. L'interrogativo di ricerca è volto a comprendere se le premesse fin qui esplorate siano poi esitate in una legislazione aderente al solco aperto dai costituenti. Una prima analisi evidenzia come, almeno fino a tempi più recenti, il legislatore non abbia colto la natura sostanzialmente unitaria del progetto di contrasto alla povertà o, comunque, non l'abbia trasfusa nell'armamentario normativo. Per una lunga fase repubblicana, la legislazione ha seguito distintamente i «rivoli» dei vari diritti sociali, intessendo una rete di sostegno frastagliata e frammentaria. Altra nota distintiva del nostro Welfare

sarebbe il fatto di essere fortemente sbilanciato sulla redistribuzione monetaria e poco proclive a fondare un solido apparato di servizi di assistenza alla persona. Un tale sviluppo normativo, che l'autrice non esita a definire come «distorsione attuativa», ha prodotto un sistema pletorico, inefficace, dispendioso di risorse e assistenziale. Il saggio si sofferma dettagliatamente sull'arco temporale che va dal varo della Costituzione ai cd. prodromi di una normativa universalistica che trova un primo compimento solo nel reddito di inclusione previsto dalla l. 33/2017 e poi dal d.lgs. 147/2017 del Governo Gentiloni.

Il Reddito di inclusione, coerentemente col dettato costituzionale, accoglieva un concetto di povertà multifattoriale predisponendo un sistema composito fatto di un beneficio economico, di servizi alla persona e di un progetto personalizzato di inclusione. La misura, è bene ricordarlo, non era rapportata al singolo cittadino ma al nucleo familiare e ai suoi componenti, ai quali era richiesto un impegno a svolgere specifiche attività quali «contropartita» dell'aiuto ricevuto. La triplice finalità del ReI consisteva nel superamento delle condizioni di povertà, nell'inserimento lavorativo e nell'inclusione sociale, profili che sono molto affini a quell'art. 3 comma 2 da cui la lotta alla povertà dovrebbe trarre ispirazione. A validare la tesi per cui il ReI facesse propria l'idea di povertà di cui si è detto, c'è anche il criterio di «valutazione multidimensionale del bisogno» previsto dall'art. 2, co. 3 lett. a) e b) che teneva conto di una serie variegata di fattori non necessariamente di matrice economica per decretare l'idoneità di un soggetto a vedersi destinatario di tale istituto. Tuttavia, in un primo rapporto di valutazione della misura datato novembre 2017 viene certificata tutta la difficoltà attuativa dell'istituto proprio nei profili più caratterizzanti come la predisposizione dei progetti personalizzati, il coordinamento degli interventi sociali e quelli di attivazione lavorativa. A causa di vari fattori come l'atavica disomogeneità strutturale dei territori, l'incapacità di spesa e l'inefficienza amministrativa, la misura è stata oggetto di uno scrutinio almeno in parte negativo per quanto il suo assetto rimane felice nell'aver individuato la molteplicità e la plurima fisionomia dei bisogni.

A seguire, viene dato risalto al reddito di cittadinanza introdotto con il d.l. n. 4/2019. Il segno distintivo del reddito di cittadinanza è la preminente connessione all'anima lavoristica della Repubblica. Non è un caso, che il legislatore le abbia attribuito proprio la qualificazione di «misura fondamentale di politica attiva del lavoro». La differenza sostanziale tra reddito di cittadinanza e reddito di inclusione è proprio nel ruolo del lavoro che neppure figura nella descrizione legale di quest'ultimo fornita dall'art. 2 comma 2 del d.lgs. 147/2017. Analizza Fattibene: «se nel ReI, il lavoro si attegga quale componente di un processo di pieno sviluppo della persona, nel Rdc [il lavoro] s'impone principalmente come elemento di un legame tra l'individuo ed una comunità statuale che, per scelta del costituente, è fondata su di esso». Il reddito di cittadinanza sembrerebbe esprimere una idea di



presidio più «meritocratico» e più allineato all'art. 38 Cost. In questo senso con il reddito di cittadinanza verrebbe un po' meno il principio di «presa in carico totale» e quell'idea di diversità delle sfere di povertà che si erano raggiunte con il reddito di inclusione. Purtroppo, il saggio non manca di segnalare come, nel Reddito di cittadinanza, oltre al Patto per il lavoro, ossia l'accettazione delle future proposte di lavoro, nel caso in cui il problema del nucleo familiare non sia ascrivibile solo alla mancata occupazione, è previsto un diverso programma. Si tratta del Patto per l'inclusione sociale che implica il coinvolgimento non solo dei centri per l'impiego, ma anche dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali. In tal modo si vanno a delineare due sistemi diversi di reddito di cittadinanza che rischiano, ancora una volta, di smarrire quella visione unitaria della povertà precedentemente raggiunta. Altro punto debole dell'ultima riforma è individuato nella condizionalità più stringente: la discutibile idea di congruità dell'offerta di lavoro è, infatti, a geometria variabile nel senso che l'affermazione di congruità si fa dipendere anche dal tempo in cui si fruisce dei benefici. Con l'aumentare del tempo in cui si percepisce il reddito, l'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro si fa più pressante e la norma impone di ritenere egualmente congrua una offerta di lavoro anche meno adeguata, a pena di perdere il beneficio.

Infine, si segnala come l'istituto non possa non fare i conti con un mercato del lavoro sempre più contratto. Del resto, una tale misura è adatta a funzionare in un sistema con una elevata domanda di lavoro ma mostra una certa debolezza in un sistema occupazionale che non conosce espansione sul lato della domanda. Nel saggio, le considerazioni qui accennate trovano una analisi dettagliata e pragmatica che, pur non rinunciando ad un linguaggio colto e puntuale, aggirano sapientemente accademismi di sorta. Tralasciando, per ragioni di spazio, la interessante sezione dedicata alla situazione pandemica e ai risvolti significativi sulla politica di rimedio alla povertà, alla cui lettura si rimanda, ci avviamo alle conclusioni osservando come, secondo l'autrice, con il reddito di inclusione e con il reddito di cittadinanza, nonostante alcuni difetti segnalati, debba dirsi raggiunta una reale adesione tra l'uguaglianza sostanziale sancita all'art. 3 e i rimedi legislativi volti ad avversare le diverse sfere di deprivazione. Dopo un lungo corso di ineffettività, si può affermare che quella rete di protezione abbia preso forma e consistenza e sia diventata qualcosa di più che una impalpabile ragnatela simbolica.

Come si ha modo di intendere nel corso della lettura del saggio, il compito della Repubblica nell'ottica della Costituzione non si esaurisce quindi nel perseguire politiche di piena occupazione e neppure nella garanzia dell'assistenza e del mantenimento. C'è l'idea, ben più ambiziosa e complessa, del sollevamento delle persone da situazioni di bisogno, c'è l'idea di quell'ascensore sociale che troppo spesso in questi anni le nuove generazioni hanno trovato inagibile. Uno degli scopi principali della Costituzione è il poderoso processo di emancipazione personale e sociale volto a garantire quel diritto esistenziale che è il meno giuridico ma il più

raffinato e profondo di tutti, e che consiste nel diritto alla titolarità del proprio destino. Si intravede nella filigrana della Costituzione il diritto a tirarsi fuori, quanto più sia possibile, dalla morsa della propria condizione iniziale. L'idea che il lettore può trarre da questo saggio è che la Costituzione, fondando una Repubblica vindice dei diseredati, offra un controcanto e una porta di uscita rispetto al destino confezionato dalla lotteria del caso, dalla natura o dalla Fortuna.